

RISOLUZIONE N. 42/E



Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi Fiscali

Roma, 8 giugno 2021

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d'imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, nonché per le industrie tecniche e di post-produzione, di cui agli articoli 15 e 17, comma 2, della legge 14 novembre 2016, n. 220

L'articolo 17, comma 2, della legge 14 novembre 2016, n. 220, prevede il riconoscimento alle industrie tecniche e di post-produzione, ivi inclusi i laboratori di restauro, di un credito d'imposta, in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento delle spese sostenute per l'adeguamento tecnologico e strutturale del settore.

Inoltre, l'articolo 15 della citata legge n. 220 del 2016, riconosce alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva un credito d'imposta, in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive.

Con i decreti del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 3 e 4 febbraio 2021, sono state emanate le disposizioni attuative dei predetti crediti di imposta.

In proposito, i citati decreti prevedono che i crediti d'imposta in parola siano utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Inoltre, l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dalla Direzione Generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei suddetti crediti d'imposta, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- **“6944”** denominato **“TAX CREDIT INDUSTRIE TECNICHE – art. 17, c. 2, legge n. 220/2016”**;
- **“6945”** denominato **“TAX CREDIT OPERE DI FORMAZIONE E RICERCA – art. 15, legge n. 220/2016”**.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione *“Erario”*, nella colonna *“importi a credito compensati”*, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna *“importi a debito versati”*.

Il campo *“anno di riferimento”* è valorizzato con l’anno cui si riferisce il credito, nel formato *“AAAA”*.

L’importo del credito d’imposta spettante può essere consultato nella sezione *“Cassetto fiscale”*, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, al link *“Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”*.

IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente